



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 del 11-03-2019	OGGETTO: <b>DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO AL 30.04.2019 E APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019</b>
-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **undici** del mese di **marzo**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **13:30** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	<b>LUZII ANDREA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>PRESENTE</b>
2.	<b>IACHINI TATIANA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>PRESENTE</b>
3.	<b>DI BATTISTA ADRIANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>
4.	<b>GATTI CARLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>ASSENTE</b>
5.	<b>DI PIERDOMENICO ALESSANDRA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>PRESENTE</b>

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. TOMMASO ANGELINI**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- si è avvalso, precedentemente, con apposito atto deliberativo dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 procedendo all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 10%;

**Preso atto** che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

**Verificato** che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

**Visto** l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

**Visto** l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**Visto** il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con il sopra citato atto di deliberazione si sono intese come prorogate di anno in anno;

**Vista** la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

**Preso atto** che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

**Rilevato** che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

**Vista** la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

**Rilevato** che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

**Rilevato** che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

**Ritenuto** necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

**Visto** l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:  
*"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."*

**Dato atto** che in questo comune, per gli anni 2018 e 2019, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

**Visto** il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: "1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
- Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
- Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
- Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
- Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.";

**Verificato** che il Comune di Sant’Omero al 31 dicembre 2018 aveva una popolazione pari a 5.318 abitanti e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

**Visto** l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:” In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;

**Visto** l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: ”*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

**Visto** il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n.292 del 17.12.2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’ Interno 25 gennaio 2019 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019) il quale decreta il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

**Visto** il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

**Visto** il Regolamento Comunale per l’imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 02.07.1994;

**Visto** l’art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: “*L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.*”;

**Ritenuto** di approvare la maggiorazione del 30% prevista dall’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all’Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

**Ritenuto** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all’applicazione delle nuove tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

**Dato atto** che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;
- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Presa visione** inoltre della deliberazione n. 15 del 25.01.2019 con la quale si differiva al 28 febbraio 2019 il termine per il pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità, con effetto unicamente per tale annualità;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Segretario Comunale, per quanto di propria competenza, per assenza temporanea del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

Tutto ciò premesso;

### **DELIBERA**

- 1) **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di adottare**, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Sant'Omero, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001 - maggiorate del 30,00% (trentapercento) come sviluppate nel prospetto ALLEGATO I che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **di dare atto** che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;
- 4) **di prendere atto** che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede e nelle pertinenze ove si svolge l' attività cui si riferiscono, di superficie complessiva a cinque metri quadrati;
- 5) **di stimare** in €18.000,00 il gettito dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, derivante dall' applicazione delle tariffe come sopra determinate;
- 6) **di trasmettere** a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 7) **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 8) **di differire** ulteriormente il termine per il pagamento dell' imposta comunale sulla pubblicità, con effetto unicamente per l'annualità 2019, al 30.04.2019;

- 9) **di inviare** la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dall' art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993;
- 10) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell' art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 11) **di dare atto** che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 172-1° comma lett. e) del D.Lgs n. 267/2000;
- 12) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

In allegato:

prospetto ALLEGATO I Tariffe Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019

---

## **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 38 ad oggetto: DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO AL 30.04.2019 E APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 11-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL SINDACO**  
F.to Avv. ANDREA LUZII

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 33 del 11-03-2019 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data \_\_\_\_\_ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

Sant'Omero li,

**PROT. N.**

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
- ALBO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

### **ESITO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [ ] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
- [x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. TOMMASO ANGELINI

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero li,

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. TOMMASO ANGELINI*